

INFORMATIVA

OBBLIGO PRESENTAZIONE GREEN PASS



	 Titolare del trattamento	Associazione Pubblica Assistenza Cascina ODV nella persona di Anna Maria Paci
	 Descrizione del trattamento	Verifica Green Pass. Sulla base di quanto previsto dal D.L. del 17/09/2021, per l'accesso a quest'area è richiesta l'esibizione del documento denominato Certificazione verde COVID-19.
	 Finalità del trattamento	Le suddette attività sono finalizzate alla prevenzione dal contagio da COVID-19 e contemporaneamente consentire l'ingresso all'area solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti.
	 Base giuridica	D. Lgs. 105/2021, art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 Art. 9, lett. b), GDPR. D.L. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening." (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021).
	 Conseguenze di un eventuale rifiuto	Il Titolare informa preventivamente che potrà essere impedito l'ingresso all'area ai soggetti che rifiutano di esibire i documenti richiesti, oppure li esibiscono non in corso di validità, oppure ancora non siano riconosciuti autentici dalla procedura di controllo.
	 Modalità di trattamento dei dati	Il trattamento dei dati personali avverrà per mezzo di strumenti appositi (APP VerificaC19). Non ci saranno registrazioni di dati personali associati a dati sanitari su nessun supporto.
	 Comunicazione e Diffusione	I dati relativi ai controlli effettuati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria o di Polizia).
	 Periodo di conservazione dei dati personali	I dati relativi ai controlli non verranno conservati.
	 Trasferimento dei dati	I dati relativi ai controlli non saranno trasferiti all'estero.
	 Diritti dell'interessato	Restano fermi i diritti previsti dalla normativa in ambito privacy a favore dell'interessato, qualora applicabili, stante la particolare procedura.



Spett.le Fornitore

Data, 14/10/2021

Oggetto: Dal 15 ottobre 2021 green pass obbligatorio per accedere negli ambienti di lavoro

Il Decreto Legge del 21 settembre 2021 n.127 ha esteso l'obbligo di possedere e esibire il Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati.

Dal 15 ottobre prossimo, per accedere ai luoghi di lavoro, deve essere in possesso del green pass sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il personale di tutte le Aziende del settore privato.

Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, regola valida anche per imprese esterne che accedono agli ambienti di lavoro per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa.

Tale obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini sotto anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Come si ottiene il Green Pass	Validità
Somministrazione della prima dose di vaccino	Dal 15° giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per la seconda dose
Completamento del ciclo vaccinale	12 mesi dalla data di completamento
Guarigione da malattia Covid	6 mesi dalla data di guarigione
Somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-Cov-2	Da subito dopo la somministrazione della prima dose e per 12 mesi
Esito di un tampone antigenico rapido o molecolare	Validità di 48 ore dal rilascio dell'esito

Chi controlla il Green Pass

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni direttamente o attraverso personale specificatamente incaricato. In via prioritaria le verifiche dovrebbero essere fatte prima dell'accesso nei luoghi di lavoro. I controlli possono essere fatti anche a campione.

Senza Green Pass

Non sarà permesso l'accesso agli ambienti di lavoro

PUBBLICA ASSISTENZA CASCINA

La Direzione Aziendale

Via C. Comaschi, 46

C.F. 81003320504 P.IVA 01095130504



Avviso per tutti i lavoratori e volontari

Dal 15 ottobre 2021 green pass obbligatorio

Il Decreto Legge del 21 settembre 2021 n.127 ha esteso l'obbligo di possedere e esibire il Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati.

Dal 15 ottobre prossimo, per accedere ai luoghi di lavoro, deve essere in possesso del green pass sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il personale di tutte le Aziende del settore privato.

Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, regola valida anche per imprese esterne che accedono agli ambienti di lavoro per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa.

Tale obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini sotto anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Come si ottiene il Green Pass	Validità
Somministrazione della prima dose di vaccino	Dal 15° giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per la seconda dose
Completamento del ciclo vaccinale	12 mesi dalla data di completamento
Guarigione da malattia Covid	6 mesi dalla data di guarigione
Somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-Cov-2	Da subito dopo la somministrazione della prima dose e per 12 mesi
Esito di un tampone antigenico rapido o molecolare	Validità di 48 ore dal rilascio dell'esito

Chi controlla il Green Pass

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni direttamente o attraverso personale specificatamente incaricato. In via prioritaria le verifiche dovrebbero essere fatte prima dell'accesso nei luoghi di lavoro. I controlli possono essere fatti anche a campione.

Senza Green Pass

Il lavoratore sprovvisto di idonea certificazione o che si rifiuta di esibirla è considerato assente ingiustificato sino alla presentazione della certificazione e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro tipo di compenso.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, sospenderlo sino alla data di fine del contratto di lavoro stipulato per sostituirlo. La sospensione non può comunque essere superiore ad un periodo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta.

Sanzioni

Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

PUBBLICA ASSISTENZA CASCINA
La Direzione Aziendale
ONLUS
Via C. Comaschi, 46
C.F. 81003320504 - P.IVA 01095130504